

L'indennità di fine mandato del Sindaco non rientra fra i vincoli ma fra gli accantonamenti

Scritto da Interdata Cuzzola | 14/06/2022

È scorretto l'operato del Comune che inserisce fra i vincoli le somme relative all'indennità di fine mandato del Sindaco: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Regione Siciliana, nella delib. n. 91/2022/PRNO, depositata lo scorso 6 giugno.

Tale contabilizzazione non è in linea con quanto previsto dall'Allegato 4/2 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" del Decreto Legislativo n. 118/2011, punto 5.2, lett. i): difatti, quest'ultimo inserisce l'indennità tra le spese potenziali dell'ente per le quali "*(...) si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato 'fondo spese per indennità di fine mandato. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile*".

Pertanto, le somme relative all'indennità di fine mandato devono confluire nella parte accantonata del risultato di amministrazione e non nei fondi vincolati.

In ogni caso, la difformità della rappresentazione del fenomeno contabile rispetto a quanto disposto dai principi della contabilità armonizzata non incide sulla determinazione della parte disponibile dell'esercizio, trattandosi di mere permutazioni interne al risultato di amministrazione.